

in Realmonte, via San Calogero, 124, la quale, nella qualità di comodataria dei terreni ricadenti in agro di Agrigento e Realmonte, chiede l'istituzione di un'azienda agro-venatoria;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte dalla quale si evince tra l'altro che l'attività venatoria sarà esercitata su 1/3 della superficie aziendale;

Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dal quale si evince tra l'altro che il comprensorio interessato all'esercizio venatorio è in atto privo di ogni tipo di fauna ed è di scarso interesse venatorio;

Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento prot. n. 2317 del 7 agosto 1998, di trasmissione degli atti relativi alla costituzione dell'azienda agro-venatoria Montemele;

Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 22333/1998 del 21 ottobre 1998, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Montemele in agro di Agrigento e Realmonte, contrada Montemele, estesa complessivamente Ha. 31.40.56, comprendente le particelle 161, 162, 163, 164 e 177 del foglio di mappa n. 5; particelle 130 e 285 del foglio di mappa n. 13 del comune di Realmonte; particella 40 del foglio di mappa n. 64 del comune di Agrigento.

L'esercizio venatorio si svolgerà su parte della particella 40 del foglio di mappa n. 64 di Agrigento per Ha. 12.50.00, meglio delimitata nella planimetria catastale che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il comprensorio di cui sopra, distinto: quanto ad Ha. 1.66.16 costituiti dalle particelle 161, 162, 163, 164 e 177 del foglio di mappa n. 5 e particelle 130 e 285 del foglio di mappa n. 64 di Realmonte, attualmente destinato ad allevamento di fauna ricade nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato a centri di produzione di selvaggina; e quanto ad Ha. 29.74.40 costituiti dalla particella 40 del foglio di mappa n. 64 di Agrigento ricade nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato ad aziende agro-venatorie.

Art. 3

Il titolare concessionario dell'azienda agro-venatoria, sig.ra Schembri Santa, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con la documentazione allegata all'istanza.

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, citato nelle premesse, degli obblighi assunti e di cui al precedente art. 2, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 5

E' fatto obbligo al titolare concessionario di presentare presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, prima dell'inizio dell'attività, il programma di utilizzo della fauna che deve essere approvato dallo stesso ufficio che avrà cura altresì di trasmetterne copia all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ad eccezione degli allegati.

Palermo, 22 gennaio 1999.

CUFFARO

(99.5.338)

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 gennaio 1999.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera da Capo S. Marco alla foce del fiume Carboj del comune di Sciacca.**

#### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Visto il decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1993, che ha sottoposto a regime di immutabilità temporanea assoluta la fascia costiera da Capo S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca;

Visti i decreti n. 8043/94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 63 del 17 dicembre 1994, e n. 8783/96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 64 del 28 dicembre 1996, che hanno rinnovato il regime di tutela adottato con il decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 sulla fascia costiera da Capo S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca;

Vista la nota n. 1510 del 14 aprile 1997, con la quale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha rappresentato alla Soprintendenza di Agrigento l'evidente opportunità di sottoporre all'apprezzamento della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, al fine di deliberarne sul merito, la dichiarazione di pubblico interesse dell'area sopraindicata ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge n. 1497/39;

Visto il verbale n. 47 del 17 ottobre 1997, pubblicato all'albo pretorio del comune di Sciacca dal 30 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha rilevato il notevole pregio paesistico della fascia costiera del comune di Sciacca, che va dalla foce del vallone S. Marco, nonché dal promontorio di Capo S. Marco, alla foce del fiume Carboj, e integra il territorio da vincolare paesaggisticamente, in aggiunta a quello già sottoposto a regime di immutabilità, includendo nell'area da vincolare l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare e la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (ad est delle cave di tufo, sino in prossimità del casello ferroviario, e ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera);

Viste le motivazioni, congrue ed esaustive, che confermano le notevoli valenze delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio, già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immutabilità, della proposta di vincolo che descrive una perimetrazione che fissa il suo limite interno, che offre una vista di particolare bellezza panoramica, lungo la strada ferrata Castelvetrano - Porto Empedocle, includendo alcuni fabbricati ed abitazioni e più precisamente:

— partendo dalla foce del fiume Carboj si sale sino ad incontrare la strada ferrata; da questo punto si prosegue in direzione sud-orientale seguendo il percorso della linea ferroviaria Castelvetrano - Porto Empedocle sino alla contrada Tradimento dove si interseca la regia trazzera; si prosegue su quest'ultima strada per un tratto di circa 200 mt. in direzione est, sino al bivio con la strada che scende sino a Capo S. Marco, da questo punto si scende in direzione sud sino ad incontrare la immaginaria linea dei 300 mt. della legge Galasso, includendo la relativa fascia di rispetto sino alla foce del vallone S. Marco;

Detto perimetro parzialmente identificato dal decreto n. 6888/92, ed ampliato con gli attuali provvedimenti, include:

a) l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare. L'area include anche i terreni a nord del vallone ed è delimitata dal tracciato stradale. Il vertice meridionale del terrazzamento include un caseggiato rurale al cui interno si trova la cosiddetta Torre del Tradimento, già sottoposta a vincolo di immutabilità temporanea. Terrazzamento e vallone stabiliscono un rapporto di correlazione visiva con il più ampio paesaggio di roccia e costa di Capo S. Marco;

b) la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (il primo ad est delle cave di tufo, sino in prossimità del casello ferroviario, il secondo ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera) e soltanto per l'area già sottoposta a vincolo d'immutabilità, si ritiene meritevole di particolare attenzione di salvaguardia integrale il cui presupposto è l'inalterabilità dei luoghi;

Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/39, non determina l'imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 28 luglio 1992, n. 249). Appare necessario specificare che il vincolo, nel mantenere e rendere accogliente quella parte di costa, valorizzata dal raffinato arenile, tende a conservare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto alle costruzioni, interventi o attività che risultino incompatibili perché non corrispondenti alle caratteristiche e alla cultura tradizionale dei luoghi;

Viste le opposizioni avanzate avverso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare:

1) ricorso in opposizione, datato 20 aprile 1998, a firma di Abbene Antonino + 24 soggetti, pervenuto il 24 aprile 1998 presso gli uffici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite il quale, gli oppositori hanno lamentato la violazione e l'ultronea applicazione dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 1357/40, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Si contesta innanzi tutto che gli appezzamenti di terreno sopra specificati abbiano quei requisiti e quelle condizioni voluti dall'art. 1, n. 3, della legge n. 1497/39. Non presentano cioè le caratteristiche proprie di complesso omogeneo di cose immobili, né si riscontrano ragioni di valore estetico e tradizionale.

La proposta della Commissione non dà una motivazione circa la qualificazione degli appezzamenti di terreni dei ricorrenti quali quadri di insieme naturali o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere tale spettacolo, così come previsto dall'art. 1, n. 4 della legge n. 1497/39.

La mancanza di motivazioni conformi alle caratteristiche previste dalle norme di legge richiamate, mette in evidenza una erronea rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte della Commissione. Per quanto riguarda l'area già assoggettata a vincolo di immutabilità, i riferimenti al sito, avente "carattere di ambiente relitto risparmiato dalle modificazioni antropiche", ignorano che tale sito, sino a qualche decennio fa, era oggetto di quelle "modificazioni antropiche" che hanno fatto la civiltà dell'uomo, cioè l'attività agricola. Il sito infatti era coltivato a vigneto e uliveto e, ancora in parte, si presenta coltivato.

Il parziale abbandono culturale, in balia di specie vegetali della macchia mediterranea, è conseguenza di quel dislivello economico tra costi e ricavi della pro-

duzione, che induce i coltivatori più giovani all'abbandono della stessa.

Per quanto riguarda l'integrazione dell'area da assoggettare a vincolo ex lege n. 1497/39, in aggiunta a quella già vincolata con regime di immodificabilità, la finalità che la proposta persegue, cioè la tutela paesaggistica dell'intera area, appare del tutto speciosa, essendo il pianoro indicato incluso all'interno di numerose costruzioni stagionali e fabbricati rurali e del tutto privo di quelle caratteristiche volute dalla legge per conferire ad un ambiente quel valore estetico naturalistico e quel valore storico-tradizionale, che configurano l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento non si è curata di temperare l'interesse pubblico della tutela paesaggistica con quello privato dei proprietari degli immobili compresi nelle zone interessate, i quali, in modo indiscriminato e generalizzato hanno visto compromessi pesantemente la disponibilità e il valore dei propri immobili.

Non risulta che siano stati invitati a partecipare alla riunione della Commissione il sindaco della città di Sciacca e i rappresentanti delle categorie interessate, come prevedono le disposizioni delle citate norme, al fine di conciliare l'interesse pubblico e quello dei privati.

Non può ritenersi sufficiente l'argomentazione addotta dalla Commissione per giustificare l'ampliamento dell'area da assoggettare a vincolo, cioè di voler esercitare "un'azione di controllo sulla probabile futura edificazione" della zona. La proliferazione delle abitazioni stagionali nella zona compresa tra Capo San Marco e la foce del fiume Carboj, al contrario, sottolinea una vocazione della zona a destinazione residenziale stagionale, tanto che la proposta dello schema di massima del P.R.G.C. presentata al comune di Sciacca prevedeva l'area indicata dalla Commissione sub lett. a) tra quelle da destinare a possibili residenze stagionali;

2) ricorso in opposizione, datato 27 aprile 1998, a firma di Corso Carmela, pervenuto il 5 maggio 1998 presso gli uffici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite il quale, l'opponente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 1497/39 e dell'art. 4 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 1357/40, per la mancata partecipazione del sindaco di Sciacca e dei rappresentanti delle categorie interessate alla deliberazione della Commissione; la violazione dell'art. 9 del R.D. n. 1357/40 in relazione alla mancata conciliazione dell'interesse pubblico con l'interesse privato, essendo stati autorizzati diversi piani di lottizzazione, in fase di completamento o, addirittura completati; la violazione dei diritti oggettivi dei privati, ormai su posizioni di interessi legittimi consolidati;

Viste le controdeduzioni della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, prodotte con le note nn. 291 e 292 del 16 giugno 1998;

Ritenuto, che le osservazioni anzidette non siano supportate da congrue e legittime motivazioni. Infatti, come anche rilevato dalla Soprintendenza, la proposta della Commissione costituisce espressione della c.d. discrezionalità tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logico-motivazionale del prov-

vedimento (conforme a: T.A.R., Lazio, I sez., 6 marzo 1995, n. 389), tanto più che le peculiarità relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto n. 6888/92, giusta premessa della presente proposta di vincolo ex lege n. 1497/39.

E' noto altresì che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. E' in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che è dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (conforme a: Cons. di Stato, IV Sez. 10 marzo 1965, n. 276).

Infine si evidenzia che la partecipazione alle sedute della Commissione dei rappresentanti delle categorie interessate non è prevista e la partecipazione del sindaco è parimenti non più dovuta: le previgenti discipline della legge n. 1497/39 e del R.D. n. 1357/40 sono state in tal senso modificate dall'art. 31 del D.P.R. n. 805/75 (conforme a: T.A.R. Sicilia, Catania, 28 novembre 1995, n. 2525).

Considerato che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento ha ricevuto, con l'assessoriale n. 186/98, l'invito ad adoperarsi con ancora maggiori motivazioni per la tutela dei beni ambientali, avvalendosi degli strumenti offerti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati dai criteri definiti desumibili dalle adottate "Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale", correttamente pubblicate all'albo comunale di Sciacca dal 24 dicembre 1997 al 24 marzo 1997, che definiscono coerenti criteri di lettura delle valenze paesistiche rilevabili nelle aree di pregio e concorrono in maniera cogente alla formazione della parte motiva degli atti di tutela;

Rilevato che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata ad acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area del tratto di costa del comune di Sciacca che va dal promontorio di Capo San Marco alla foce del fiume Carboj, descritta nel verbale n. 47 del 17 ottobre 1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento (allegato 1), nonché nelle planimetrie accluse (allegato 2 e 3), che descrivono la perimetrazione dell'area vincolata anche riportata in premessa, documenti ai quali rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, ritenuto congruo il richiamo al deli-

rato del decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 che contiene le motivazioni fatte proprie dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale della seduta del 17 ottobre 1997, e rigettata, sulla scorta delle controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento, ogni opposizione pervenuta avverso detto vincolo paesaggistico.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente alla planimetria allegata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Sciacca, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Sciacca, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopracitata all'albo del comune di Sciacca.

#### Art. 3

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge n. 1497/39.

Palermo, 13 gennaio 1999.

MORINELLO

Allegati

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 47

L'anno millenovecentonovantasette, alle ore 10,40 del giorno 17 del mese di ottobre, presso gli uffici della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, siti in Villa Genuardi, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, giusta nota di convocazione n. 234 del 3 ottobre 1997, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesaggistico della fascia costiera da Capo S. Marco alla contrada Cipollazzo ricadenti nei territori comunali di Sciacca e Menfi;

2) richiesta di devincolizzazione del vallone Garella ricadente nel territorio comunale di Burgio (art. 1 quater legge n. 431/85);

3) varie.

Sono presenti, il presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, prof. Giuseppe Gangemi e dott. Giuseppe Lo Pilato, il segretario, arch. Agostino Marrella.

Essendo presenti tutti i membri della Commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i relativi lavori con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In merito al primo argomento, si premette che l'intera fascia costiera, risulta attualmente essere tutelata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 con decreti assessoriali nn. 6888 del 2 dicembre 1992, 5686 del 16 marzo 1993, 5563 del 23 febbraio 1993, ed una consistente parte di tale territorio è, per una

profondità di 300 metri dalla battigia, vincolata ai sensi della legge n. 431/85.

Si dà lettura delle motivazioni che hanno determinato l'emissione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, delle misure di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio compreso tra il promontorio di Capo S. Marco e la foce del fiume Carboj, visionando la cartografia allegata al decreto n. 6888 del 2 dicembre 1997, nonché la documentazione fotografica d'ufficio.

Facendo seguito, dunque, alla precedente visita della Commissione direttamente lungo l'intera fascia costiera da Capo S. Marco a contrada Cipollazzo, considerato che è largamente condivisibile, per la parte descrittiva delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche dei siti, l'impianto delle motivazioni che ha determinato la formale dichiarazione di notevole interesse pubblico di quel territorio, concordando con la necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela, si ritiene di dover vincolare ai sensi della legge n. 1497/39 la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Sciacca secondo la perimetrazione descritta nell'art. 2 del citato decreto e secondo quella graficamente indicata sulla planimetria in scala 1:25.000 e quella in scala 1:10.000, allegata al presente verbale con alcune variazioni che di seguito si descrivono:

a) l'integrazione d'area da sottoporre a vincolo 1497/39, in aggiunta a quella già sottoposta a vincolo d'immodificabilità, riguarda l'ampio terrazzamento che parte del casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare. L'area include anche i terreni a nord del vallone ed è delimitata dal tracciato stradale. Il vertice meridionale del terrazzamento include un caseggiato rurale al cui interno si trova la cosiddetta "Torre del Tradimento", già sottoposta a vincolo d'immodificabilità temporanea. Terrazzamento e vallone stabiliscono un rapporto di correlazione viva con il più ampio paesaggio di roccia e costa di Capo S. Marco. Recenti fenomeni insediativi lungo il vallone e nel pianoro, seppure ancora di contenuta entità, suggeriscono un'azione di controllo sulla probabile futura edificazione ai fini della tutela paesaggistica dell'intera area, in particolare per l'imminente scadenza del vincolo d'immodificabilità della fascia costiera immediatamente prospiciente;

b) la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (il primo ad est delle cave di tufo, sino ad arrivare in prossimità del casello ferroviario, il secondo, ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera) e soltanto per l'area già sottoposta a vincolo d'immodificabilità, si ritiene meritevole di particolare attenzione di salvaguardia integrale il cui presupposto è l'inalterabilità dei luoghi. Infatti i caratteri geomorfologici del sito, già descritto nel precedente vincolo, la singolarità e la rarità degli scoscendimenti rocciosi a cui si lega una notevole presenza di specie vegetali della macchia mediterranea che denotano un eccezionale grado di naturalità, conferiscono al sito il carattere di ambiente relitto risparmiato dalle modificazioni antropiche delle aree circostanti. Anche la limitata presenza di modeste aree agricole risulta ben integrata nel contesto naturalistico ed ambientale.

La sentieristica esistente permette una accessibilità pedonale contenuta degna di adeguati interventi di sistemazione. Opportuni interventi di ingegneria ambientale possono essere condotti nell'area delle ex cave di tufo ai fini del ripristino e di una adeguata fruizione.

L'unicum integrato di rocce, vegetazione e paesaggio, insieme con le emergenze architettoniche della trecentesca Torre del Tradimento e della lanterna prefigura un carattere di biotopo in un sito di riserva naturale.

#### Perimetro nel territorio comunale di Sciacca

— dalla foce del fiume Carboj si sale sino ad incontrare la strada ferrata; da questo punto si prosegue in direzione sud orientale seguendo il percorso della linea ferroviaria Castelvetro - Porto Empedocle sino alla contrada Tradimento dove si interseca la regia trazzera; si prosegue su quest'ultima strada per un tratto di circa 200 mt. in direzione est, sino al bivio con la strada che scende verso Capo S. Marco, da questo punto si scende in direzione sud sino ad incontrare la immaginaria linea dei 300 mt. della legge Galasso, includendo la relativa fascia di rispetto sino alla foce del vallone S. Marco.

(Omissis)

Il segretario: Marrella  
I componenti: Gangemi, Lo Pilato  
Il presidente: Fiorentini